



Città di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 29 settembre 2021

Oggetto: riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, comma 1, lett. “a”.
Sentenza n. 744/2021 – Tribunale di Nola – autorizzazione accordo transattivo (delibera di Giunta comunale n. 117 dell’8/9/2021);

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di settembre, con inizio alle ore 19:00 in continuazione di seduta, nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione

Risultano i seguenti consiglieri presenti ed assenti:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Jossa Giuseppe – Sindaco	X		Ruggiero Michelina	X	
Manna Sabato	X		Sorrentino Sebastiano	X	
Aliperti Paolo	X		Stellato Adolfo	X	
Allocca Giuseppe	X		Vivolo Carmela	X	
Allocca Pasquale	X		Capua Rosa	X	
Bolero Filomena	X		De Rosa Assunta	X	
Canzerlo Franco	X		Esposito Vincenzo	X	
Caprio Raffaele	X		Falco Pasquale	X	
D’Agostino Giuseppe	X		Guerriero Sebastiano		X
D’Oto Raimondo	X		Maione Annarita	X	
De Blasio Giovanna	X		Molaro Sebastiano	X	
Di Sauro Antonio	X		Tramontano Francesco	X	
Guerriero Raffaele	X				

Consiglieri assegnati: 25 compreso il Sindaco. Presenti n. 24. Assenti n. 1.

Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Presidente del Consiglio, dott. Sabato Manna, assiste il Segretario generale dott. Gianluca Pisano, con le funzioni previste all’art. 97 comma 2, D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente, constatata la sussistenza del quorum per la valida costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta.

La deliberazione viene preceduta dalla discussione riportata nella trascrizione della fonoregistrazione allegata al presente verbale.



Città di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Segretario Generale prot. 16055 del 27/9/2021;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione contabile prot. 16106 del 27/9/2021;

esperita la votazione palese per alzata di mano con 24 voti favorevoli; nessuno contrario; nessun astenuto;

DELIBERA

di approvare la proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio in premessa, demandando al Segretario generale di operare una verifica sulla debenza complessiva della spesa per interessi;

successivamente il Consiglio,

esperita la votazione palese per alzata di mano con 24 voti favorevoli; nessuno contrario; nessun astenuto

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.



Città di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

Prot. 16055 del 27/9/2021

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 194, comma 1, lett. a). Sentenza n. 744/2021 Tribunale di Nola – Autorizzazione alla stipula di accordo transattivo (Delibera di Giunta Comunale n. 117 dell'8/9/2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.

RICHIAMATA la proposta di delibera consiliare n. 16055 del 27/9/2021;

ESPRIME il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile sulla stessa ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000.

Marigliano, 27/9/2021

Segretario Generale

Dott. Gianluca PISANO



COMUNE DI MARIGLIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI



OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. n.267/2000 art.194 comma 1 lettera "a". Sentenza n.744/2021 Tribunale di Nola – autorizzazione alla stipula di accordo transattivo (Delibera di Giunta Comunale n.117 dell'8/9/2021).

IL RESPONSABILE SETTORE STAFF

Relazione istruttoria

premesse che:

- con atto di citazione rubricato al n. rg 807/2015 del Tribunale di Nola, la srl L'Igiene Urbana ha promosso nei confronti del Comune di Marigliano e dell'ing. Andrea Ciccarelli, in qualità di Responsabile del Settore Ecologia, azione contrattuale nonché in via gradata di indebito ex art. 2041 c.c., per il pagamento della somma complessiva di € 24.087,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive al contratto stipulato tra le parti, rese tra l'agosto 2010 e il mese di gennaio 2011, come da fatture n. 902 del 9.12.20210, 903 del 9.12.2010, 071/A del 31.1.2011, 149/A del 28.2.2011, 163/A del 23.3.2011 e 996/A del 31.12.2011;
- in particolare e in via gradata nella ipotesi di violazione delle norme contabili e della inosservanza dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, la Società imputava la responsabilità contrattuale del dovuto all'Ing. Ciccarelli e in via surrogatoria ex art. 2900, agiva nei confronti del Comune di Marigliano anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- con Sentenza n. 744/2021, depositata in data 15/4/2021, resa nel giudizio R.G. n. 807/2015, e notificata con formula esecutiva il 18 aprile 2021, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e, oltre a pronunciare la condanna nei confronti dell'Ing. Ciccarelli, accoglieva l'azione esercitata in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 nei riguardi del Comune di Marigliano, condannando entrambe le parti in solido a pagare alla società L'Igiene Urbana SRL la somma di euro 24.087,73, oltre interessi nella misura legale e

rivalutazione monetaria dalla data della messa in mora e fino all'effettivo pagamento ed oltre le spese legali;

- avverso la sentenza interponeva appello l'Ing. Ciccarelli a patrocinio dell'avv. Romano come in epigrafe rubricato al numero rg. 2389/2021 I Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli Consigliere relatore dr. Antonio Mungo udienza 24.11.2021;
- l'ing. Ciccarelli, ferme restando le difese spiegate nell'appello alla sentenza n. 744/2021, diffidava l'Ente affinché provvedesse a riconoscere l'indebito arricchimento dei servizi aggiuntivi come da sentenza n. 744/2021 e renderlo indenne all'azione esecutiva intentata nei suoi confronti;

ritenuto che, a fronte delle motivazioni addotte dal Giudice di prime cure ed alla luce delle eccezioni processuali proposte dall'Ente, la proposizione di una impugnativa in appello avverso la sentenza n. 744/2021 risulta di dubbia utilità ed esporrebbe a nuove spese, potendo l'Ente ragionevolmente dibattere solo sulla quantificazione dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché è risultato soccombente anche per la quota imputabile all'utile d'impresa, il quale secondo la giurisprudenza prevalente, in assenza di elementi probatori specifici, va quantificato nella misura del 5% del fatturato per l'erogazione dei servizi, e che il mancato pagamento corrispondente all'utilitas per l'Ente accertati dall'autorità giudiziaria, secondo i principi in base ai quali è stata motivata la sentenza, espone il Comune di Marigliano all'azione di regresso da parte del funzionario pignorato;

dato atto che:

- conseguentemente il Comune di Marigliano proponeva alla srl L'Igiene Urbana di corrispondere il minor importo di €22.883,00 a titolo di sorta capitale con rinuncia da parte della srl L'Igiene Urbana al maggior importo riconosciuto dal titolo di € 24.087,73 ed interessi e rivalutazione monetaria maturati nonché all'avv. Donatello Esposito di accettare a titolo di compartecipazione alle spese legali liquidate in suo favore il minor importo di 3800 oltre rimborso forfetario al 15% sull'imponibile e accessori di legge a fonte del maggior importo liquidato di € 4000,00 a titolo di compensi ed € 260 per spese, con la concessione di un beneficio del termine di pagamento;
- la srl L'Igiene Urbana e l'avv. Donatello Esposito si dichiaravano disponibili ad accettare il minor importo e a concedere il richiesto beneficio del termine per il pagamento purché la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Marigliano di

approvazione del presente accordo sia adottata entro il 30/09/2021 e comunicata entro e non oltre il 01 ottobre 2021:

richiamata la delibera di G.C. n. 117 dell'8 settembre 2021, con la quale, nel riconoscimento dell'utilità per l'Ente di addivenire alla definizione transattiva tanto della controversia in essere, quanto delle controversie potenziali in relazione all'azione di rivalsa, si approvava uno schema di transazione;

vista la transazione stipulata tra le parti in data 24 settembre 2021;

dato atto che l'art. 194 del D.lgs. 267/00 prevede che debba essere riconosciuta, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

rilevato che:

- la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- l'accordo transattivo posto in approvazione trae origine dalla sentenza del Tribunale di Nola n.744/2021 e che pertanto l'atto in parola è da riferirsi alla fattispecie di cui all'art.194, comma 1 lett. a) "sentenza esecutiva", non trovando pertanto applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto transattivo esuli dalla nozione di debito fuori bilancio;
- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ritenuto obbligatoria l'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti con riferimento alle transazioni inerenti materie di

competenza del Consiglio, in quanto esplicitazione dell'attività consultiva di ausilio al suddetto Organo (cfr. in particolare Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 345 del 25 settembre 2013);

rilevato che la fattispecie sopra indicata configura ipotesi di debito fuori bilancio per il quale il primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

tanto si relaziona per i provvedimenti di competenza e si trasmette al Sindaco, unitamente ai fascicoli comprensivi di scheda debitoria.

Il responsabile Settore Staff sottoscrive la presente ai sensi dell'art. 194 comma 1 della lettera "a" del D. Lgs.vo 267/2000, dando atto che la sentenza sopra citata, per la quale viene proposta transazione ai fini di evitarne l'esecuzione forzata, è esecutiva .

IL RESPONSABILE
Dott. Gianluca Pisano



IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria prot. 16055 del 27/09/2021 a firma del responsabile Settore Staff ad oggetto: “ **Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. n.267/2000 art.194 comma 1 lettera “a”. Sentenza n.744/2021 Tribunale di Nola - autorizzazione alla stipula di accordo transattivo (Delibera di Giunta Comunale n.117 dell’8/9/2021).** “

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n.117 dell’ 8/9/2021;
- 2) di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 lettera “a” la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla allegata scheda;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 28.427,66 è imputata sul capitolo 2495060 impegno n.1463/0 esercizio finanziario 2021;
- 4) di esprimere atto di indirizzo al Responsabile Settore Ufficio di Staff affinché, ad avvenuta esecutività del provvedimento deliberativo, adotti gli ulteriori atti determinativi di sua competenza, finalizzati al pagamento di quanto dovuto dall’Ente;
- 5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8 del TUEL 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Staff;
- 7) di trasmettere a norma di legge, a cura della segreteria generale, copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Napoli;
- 8) di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Jossa





CITTA' DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 117 del 8/9/2021

OGGETTO: sentenza 744/2021 (R.G. n.807/2015) Tribunale di Nola – approvazione transazione

Il giorno 08/09 del mese di settembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Giuseppe Jossa, si è riunita con i seguenti ASSESSORI:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
GIUSEPPE - Sindaco		
FRANCO FELICE - Vice Sindaco		
FRANCO MICHELE		
FRANCO RAFFAELE		
FRANCO RAFFAELE NICOLA		
FRANCO ROSANNA		X
FRANCO ANTE ANNA		
FRANCO CCIANO ANNA		X
		X

partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianluca Pisano, con le funzioni previste dall'art.97 comma 2 del TUEL 267/00.

Il SINDACO, avv. Giuseppe Jossa, constatato che gli intervenuti sono in numero sufficiente, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto della deliberazione.



Città di Marigliano
(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. 14916 del 8/9/2021

ORIGINALE PROPOSTA di deliberazione di Giunta Comunale – prot. N. 14893 del 7/9/2021

OGGETTO: Sentenza 744/2021 (R.G. n. 807 / 2015) Tribunale di Nola – approvazione transazione

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Settore Staff

Seg. Gen. Dott. Gianluca Pisano

Parere in ordine alla regolarità contabile :

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Per Il Responsabile di settore

Dott. Pasquale De Stefano

OGGETTO: sentenza 744/2021 (R.G. n.807/2015) Tribunale di Nola – approvazione transazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE STAFF

Premesso

- che con atto di citazione iscritto al n. R.G. 807/2015 innanzi al Tribunale di Nola, la s.r.l. L'Igiene Urbana ha promosso nei confronti del Comune di Marigliano e dell'ing. Andrea Ciccarelli, in qualità di Responsabile del Settore Ecologia, azione contrattuale nonché, in via graduata, di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. per il pagamento della somma complessiva di € 24.087,75 oltre interessi e rivalutazione monetaria come corrispettivo di prestazioni aggiuntive al contratto stipulato tra le parti;
- che con sentenza n.744/2021 il Tribunale, oltre ad accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare per responsabilità contrattuale l'ing. Andrea Ciccarelli, accoglieva la domanda di indebito arricchimento promossa nei confronti del Comune di Marigliano, condannando in solido entrambi i convenuti a pagare alla ditta L'Igiene Urbana s.r.l. la somma di € 24,087,73 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite per € 4.000,00 oltre accessori;

dato atto che

- avverso la sentenza n.744/2021 l'ing. Andrea Ciccarelli ha proposto appello;
- la società L'Igiene Urbana s.r.l. ha promosso nei soli confronti dell'ing. Andrea Ciccarelli l'azione esecutiva per l'intero importo, in virtù della condanna solidale, notificando in data 26/04/2021 la sentenza con pedissequo atto di precetto;
- in data 26/7/2021 è stato notificato all'Ente, quale terzo pignorato, l'atto di pignoramento presso terzi per l'importo di € 38.651,35 oltre interessi e spese di procedura;

letta la nota prot. gen. n.13496 del 28/07/2021 con la quale l'ing. Andrea Ciccarelli, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento ha diffidato l'Ente a *"porre in essere gli atti necessari a salvaguardia della propria posizione e della propria onorabilità finanziaria, essendo stato riconosciuto e determinato dal Tribunale di Nola l'importo e la sua utilizzazione igienico-sanitaria pubblica in periodo emergenziale"*;

preso atto della nota prot. gen. 14680 del 1/9/2021 con la quale l'ing. Andrea Ciccarelli ha espressamente dichiarato di accettare il contenuto della bozza dell'accordo transattivo allegato alla presente proposta di deliberazione;

dato atto che con la sentenza n.744/2021 il Tribunale ritenendo non dimostrata dall'Ente, in fase istruttoria, l'ipotesi di arricchimento non voluto, ma emersa, in fase testimoniale, la piena conoscenza delle prestazioni aggiuntive richieste alla Ditta, ha accolto la domanda di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. esperita in via surrogatoria nei confronti del Comune di Marigliano, condannando l'Ente in solido con il responsabile Ing. Andrea Ciccarelli al pagamento della somma di € 24.087,73 oltre interessi legali. Il Giudice di Primo Grado, richiamando l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione in materia di indebito arricchimento, ha condannato l'Ente al pagamento in favore dell'attore dell'importo richiesto ritenendolo corrispondente al depauperamento reale della società speculare all'arricchimento realizzato dal Comune di Marigliano;

ritenuto pertanto opportuno e conveniente per il Comune di Marigliano addivenire a transazione al fine di evitare all'Ente l'esposizione ad ulteriori spese dovute alla procedura di esecuzione forzata, nonché all'azione di regresso che l'ing. Andrea Ciccarelli potrebbe esperire a seguito dell'azione esecutiva in suo danno, peraltro già avviata dalla società L'Igiene Urbana s.r.l.;

preso atto della disponibilità della società ad addivenire a composizione bonaria per l'importo di € 22.883,34 quale ammontare dell'indennizzo quantificabile ai sensi dell'art.2041 c.c. in ragione del vantaggio patrimoniale tratto dall'Ente dall'esecuzione delle commesse e € 3.800,00 quali spese di lite, comprensivo di spese generali ed accessori;

accertato che per quanto emerso nello specifico caso ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per approdare in legittimità ad un atto di componimento bonario, essendo chiaramente valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

preso atto che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);

visto l'allegato schema di transazione predisposto dal Responsabile Settore Staff;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Tutto ciò premesso

PROPONE di DELIBERARE

- 1) di procedere per le motivazioni di cui alle premessa alla definizione delle pretese da parte della società L'Igiene Urbana s.r.l., mediante accordo transattivo;
- 2) di approvare, a tacitazione di ogni pretesa conseguente alla pronuncia n.744/2021 del Tribunale di Nola, lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 3) di autorizzare il Responsabile del Settore Staff alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune;
- 4) ^{proporre} di riconoscere il debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.267/2000 scaturito dalla transazione, da finanziare mediante l'appostamento operato sul cap. 2495060 del PEG 2021 "Debiti fuori bilancio – finanziati dal fondo contenzioso";
- 4) di trasmettere la presente proposta al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere ai sensi dell'art.239 D.Lgs. n.267/2000;
- 6) di demandare al Responsabile Settore STAFF ogni ulteriore adempimento gestionale.



**Il Segretario Generale
Dott. Gianluca Pisano**

- uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

tenuto conto che, a fronte delle motivazioni addotte dal Giudice di prime cure ed alla luce delle eccezioni processuali proposte dall'Ente, la proposizione di una impugnativa in appello avverso la sentenza n. 744/2021 risulta di dubbia utilità, potendo l'Ente ragionevolmente dibattere solo sulla quantificazione dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché è risultato soccombente anche per la quota imputabile all'utile d'impresa, il quale secondo la giurisprudenza prevalente, in assenza di elementi probatori specifici, va quantificato nella misura del 5% del fatturato per l'erogazione dei servizi, e che il mancato pagamento corrispondente all'*utilitas* per l'Ente, secondo i principi in base ai quali è stata motivata la sentenza, espone il Comune di Marigliano all'azione di regresso da parte del funzionario pignorato;

rilevato che:

- la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- l'accordo transattivo posto in approvazione trae origine dalla sentenza del Tribunale di Nola n.744/2021 e che pertanto l'atto in parola è da riferirsi alla fattispecie di cui all'art.194, comma 1 lett. a) "sentenza esecutiva", non trovando pertanto applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto transattivo esuli dalla nozione di debito fuori bilancio;
- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ritenuto obbligatoria l'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti con riferimento alle transazioni inerenti materie di competenza del Consiglio, in quanto esplicitazione dell'attività consultiva di ausilio al suddetto Organo (cfr. in particolare Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 345 del 25 settembre 2013).

ritenuto necessario approvare l'accordo transattivo allegato alla presente riconoscendo il relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del d. Lgs. n.267/2000;

dato atto che la spesa di cui trattasi troverà copertura mediante prelievo dal cap. S. 2495060 del PEG 2021 "Debiti fuori bilancio – finanziati dal fondo contenzioso";

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa

di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.





Comune di MARIGLIANO

Provincia di NAPOLI

01253711210

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno di spesa	2021 1463/0	Data: 08/09/2021	Importo: 28.427,66
Oggetto: Sentenza 744/2021 - R.G. N. 807/2015 Tribunale di Nola - Approvazione transazione				
SIOPE: 1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso Piano dei Conti Fin.: 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso Beneficiario: 0017674 - DIVERSI CREDITORI/DEBITORI				
Bilancio				
Anno: 2021			Stanziamiento attuale:	881.464,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:	99.187,81
Programma: 11 - Altri servizi generali			Impegno nr. 1463/0:	28.427,66
Titolo: 1 - Spese correnti			Totale impegni:	127.615,47
Macroaggregato: 110 - Altre spese correnti			Disponibilità residua:	753.848,53
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2021			Stanziamiento attuale:	848.414,00
Capitolo: 2495060			Impegni gia' assunti:	82.507,20
Oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO - FINANZIATI DAL FONDO CONTENZIOSO			Impegno nr. 1463/0:	28.427,66
			Totale impegni:	110.934,86
			Disponibilità residua:	737.479,14
Progetto:				
Resp. spesa: CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-				
Resp. servizio: CONTENZIOSO-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-				

MARIGLIANO li, 08/09/2021




Per Il Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Avv. Jossa Giuseppe



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluca Pisano



Il sottoscritto Responsabile di Settore, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 0 SET, 2021 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

(N. 2238 REG. PUBBLICAZ.)


E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000

Marigliano, 17 0 SET, 2021

Il messo comunale



IL RESPONSABILE



ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE

Prot. 16069 del
27/9/2021

TRANSAZIONE Sentenza 744/21 (rg. 807/2015) Tribunale di Nola


TRA

- Il **COMUNE DI MARIGLIANO**, C.F. 01204890634, con sede in Marigliano, Piazza Municipio 1, rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, **SEGRETARIO GENERALE** dott. Gianluca Pisano, nato a Venafro il 5/3/1975;
- l'Ing. **ANDREA CICCARELLI**, nato il 03.08.1961 a Castello di Cisterna (NA) e residente in Mariglianella (NA), alla Via Materdomini n. 108 (Cod. Fisc: CCCNDR61M03C188P), rappresentato e difeso giudizialmente ed oggi assistito dall'Avv. Giuseppe Romano (Cod. Fisc.: RMNGPP68L03B227T)
- sig. Francesco Palumbo (c.f. PLMFNC75P14F912W) e sig. Luigi Ferrara (c.f. FRRLGU77E31L845L) nella qualità di amministratori e l.l.r.r. della **S.R.L. L'IGIENE URBANA**, con sede legale in Segrate (MI) alla Via Tintoretto 20, c.f. 03441720632, assistiti dall'avv. Donatello Esposito (SPSDTL71S13L845W) e dall'avv. Gemma Trombetta (TRMGMM74T46L845E), anche in proprio e quali procuratori costituiti nel giudizio di cui appresso.

PREMESSO CHE

- 1) con atto di citazione rubricato al n. rg 807/2015 del Tribunale di Nola, la srl L'Igiene Urbana ha promosso nei confronti del Comune di Marigliano e dell'ing. Andrea Ciccarelli, in qualità di Responsabile del Settore Ecologia, azione contrattuale nonché in via gradata di indebito ex art. 2041 c.c., per il pagamento della somma complessiva di € 24.087,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive al contratto stipulato tra le parti, rese tra l'agosto 2010 e il mese di gennaio 2011, come da fatture n. 902 del 9.12.2010, 903 del 9.12.2010, 071/A del 31.1.2011, 149/A del 28.2.2011, 163/A del 23.3.2011 e 996/A del 31.12.2011;
- 2) in particolare e in via gradata nella ipotesi di violazione delle norme contabili e della inosservanza dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, la Società imputava la responsabilità contrattuale del dovuto all'Ing. Ciccarelli e in via surrogatoria ex art. 2900, agiva nei confronti del Comune di Marigliano anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- 3) con Sentenza n. 744/2021, depositata in data 15/4/2021, resa nel giudizio R.G. n. 807/2015, e notificata con formula esecutiva il 18 aprile 2021, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e, oltre a pronunciare la condanna nei confronti dell'Ing. Ciccarelli, accoglieva la domanda attorea esercitata in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 nei riguardi del Comune di Marigliano, condannando entrambe le parti in solido a pagare alla società L'Igiene Urbana SRL la somma di euro 24.087,73, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione

1



monetaria dalla data della messa in mora e fino all'effettivo pagamento ed oltre le spese legali;

4) avverso la sentenza interponeva appello l'Ing. Ciccarelli a patrocinio dell'avv. Romano come in epigrafe rubricato al numero rg. 2389/2021 I Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli Consigliere relatore dr. Antonio Mungo udienza 24.11.2021;

5) l'ing. Ciccarelli, ferme restando le difese spiegate nell'appello alla sentenza n. 744/2021, ha provveduto a diffidare l'Ente affinché provveda a riconoscere l'indebito arricchimento dei servizi aggiuntivi come da sentenza n. 744/2021 e renderlo indenne all'azione esecutiva intentata nei suoi confronti;

6) conseguentemente il Comune di Marigliano ha proposto alla srl L'Igiene Urbana di corrispondere il minor importo di €22.883,00 a titolo di sorta capitale con rinuncia da parte della srl L'Igiene Urbana al maggior importo riconosciuto dal titolo di € 24.087,73 ed interessi e rivalutazione monetaria maturati nonché all'avv. Donatello Esposito di accettare a titolo di compartecipazione alle spese legali liquidate in suo favore il minor importo di 3800 oltre rimborso forfetario al 15% sull'imponibile e accessori di legge a fonte del maggior importo liquidato di € 4000,00 a titolo di compensi ed € 260 per spese, con la concessione di un beneficio del termine di pagamento;

7) la srl L'Igiene Urbana e l'avv. Donatello Esposito si sono dichiarati disponibili ad accettare il minor importo e a concedere il richiesto beneficio del termine per il pagamento purché la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Marigliano di approvazione del presente accordo sia adottata e comunicata entro e non oltre il 30 settembre 2021.

Raggiunta la intesa le parti tutte intendono comporre la complessiva vertenza ai seguenti:

PATTI E CONDIZIONI

A. La premessa, voluta dalle parti, ha valore di patto e forma parte integrante della transazione ad oggetto la sentenza n. 744/2021 del Tribunale di Nola rg. 807/15.

B. il Comune di Marigliano, relativamente agli importi indicati nella sentenza su richiamata, si fa integralmente carico della somma di euro 22.883,00, onnicomprensiva a titolo dell'indennizzo dovuto, quale ammontare dovuto a titolo di sorta capitale, e, in aggiunta, del pagamento della somma di euro 3.800, oltre spese generali del 15 % su imponibile ed accessori. Inoltre, si impegna a versare nei termini di legge la tassa dovuta per la registrazione della sentenza n. 744/2021 e rimettere la ricevuta di pagamento a richiesta della srl L'Igiene Urbana.

C. La srl L'IGIENE URBANA accetta il ridotto importo come soddisfacente delle pretese azionate con l'atto di citazione rubricato al n. r.g.807/2015 del Tribunale di Nola e del conseguente titolo giudiziale sentenza n. 744/2021 con rinuncia al residuo maggior importo e ad ogni ulteriore somma anche nei confronti dell'Ing. Ciccarelli.

D. Il Comune di Marigliano e l'Ing. Ciccarelli accettano le rinunce e dal loro canto dichiarano di rinunciare al gravame della sentenza rubricato al numero rg. 2389/2021 I Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli Consigliere relatore dr. Antonio Mungo udienza 24.11.2021 che sarà abbandonato; l'avv. Romano rinuncia al vincolo di solidarietà professionale con riguardo al procedimento di appello rg. 2389/2021 che l'Ing. Ciccarelli si impegna ad abbandonare con obbligo a non comparire alla udienza del 24.11.2021 e alla successiva, affinché il gravame sia dichiarato improcedibile ex art. 348 cpc. Resta inteso che la rinuncia dell'Ing. Ciccarelli alla coltivazione dell'impugnazione della sentenza n. 744/2021 è subordinata al buon esito del presente accordo di transazione e potrà concretizzarsi unicamente al momento dell'approvazione del presente accordo con delibera del Consiglio Comunale di Marigliano. La srl L'IGIENE URBANA accetta di sospendere ogni azione esecutiva nei confronti del Comune di Marigliano sino alla data del 30.09.2021 e si obbliga a rinunciare all'azione esecutiva intrapresa nei confronti dell'ingegnere Ciccarelli all'esito del pagamento integrale dell'importo di cui alla presente transazione e, conseguentemente, si impegna a chiedere nella prima udienza di comparizione del procedimento di pignoramento presso terzi, ove la stessa sia fissata in data antecedente al termine del 30 ottobre 2021 stabilito per il pagamento delle somme di cui alla lettera B, il differimento della stessa.


E. Il Consiglio Comunale di Marigliano dovrà deliberare l'approvazione e/o la conferma del presente accordo e in mancanza dell'adozione e della formale comunicazione della delibera entro e non oltre il termine essenziale del 1 ottobre 2021, la srl L'Igiene Urbana proseguirà l'azione esecutiva già intrapresa nei confronti dell'ingegnere Andrea Ciccarelli e agirà esecutivamente nei confronti del Comune di Marigliano in forza del titolo notificato in data 18 aprile 2021 oltre a coltivare la resistenza nel giudizio di appello rg. 2389/2021 e/o a proporre eventuale appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado 744/2021;

F. Le parti concordano che il Comune di Marigliano corrisponderà gli importi suindicati e transatti nel termine essenziale del 31 ottobre 2021, previa presentazione di regolare fattura elettronica;

G. Le parti concordano che il pagamento avverrà come segue;

quanto alla somma netta di € 22.883,34 la srl L'Igiene Urbana delega (delegazione pura) con il presente atto irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. (delegatio solvendi) il Comune di Marigliano, che irrevocabilmente aderisce ed accetta, ad eseguire il pagamento, solo in tal caso da intendersi con effetti estintivi e liberatori dell'obbligo di pagamento del relativo importo, bonificando la detta somma in favore dell'avv. Donatello Esposito con pagamento a mezzo iban IT94U031044005000000050389 avente valuta 31.10.2021;

- quanto alla somma netta di 3.800, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge l'avv. Donatello Esposito (attributario) delega con il presente con il presente atto irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti



3



dell'art. 1269 c.c. (delegatio solvendi) il Comune di Marigliano, che irrevocabilmente aderisce ed accetta, ad eseguire il pagamento degli onorari (delegazione titolata), solo in tal caso da intendersi con effetti estintivi e liberatori dell'obbligo di pagamento del relativo importo, bonificando la detta somma in favore dell'avv. Gemma Trombetta codice IBAN IT73W0307502200CC8500217715 avente valuta 31.10.2021.

Il pagamento delle somme suindicate estingue il vincolo di solidarietà tra essi debitori nei confronti della srl L'Igiene Urbana. Esso dovrà essere assolto nei termini e modalità suindicate, da intendersi quali forme essenziali per l'esatto adempimento della prestazione dedotta in transazione e la cui inosservanza integrerà a carico dell'Ente ipotesi di grave inadempimento contrattuale e la perdita del beneficio del termine.

H. Le parti prendono atto, tuttavia, che l'adesione del Comune di Marigliano al presente accordo bonario necessita della conferma del Consiglio comunale, competente al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai termini dell'art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/200. Della intervenuta approvazione e/o conferma verrà data comunicazione da parte del Comune di Marigliano a tutte le parti entro e non oltre il 1° ottobre 2021.

I. Ai fini dell'imputazione degli effetti giuridici del presente atto al Comune di Marigliano, il Responsabile del Servizio Contenzioso del Comune di Marigliano sottoporrà al Consiglio comunale, nella prima sessione utile successiva utile per il rispetto del termine del 30/09/2021 alla sottoscrizione della presente, il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a); d.lgs. 267/2000.

J. In mancanza dell'approvazione e/o della conferma della presente transazione nel termine essenziale del 30 settembre 2021, nonché del pagamento del dovuto nei termini e modalità essenziali indicate all'art. 2, il presente atto sarà da intendersi del tutto privo di effetti, e la srl L'Igiene Urbana coltiverà l'azione esecutiva in forza del titolo n. 744/2021 nei confronti degli obbligati come da titolo

K. Il Comune di Marigliano e l'Ing. Ciccarelli dichiarano di manlevare la società da eventuali richieste per competenze professionali che dovessero pervenire dai loro procuratori costituiti nel primo grado di giudizio.

L. L'eventuale registrazione, in caso di inadempimento, del presente atto cederà interamente a carico della parte che vi avrà dato causa, sulla quale graverà il pagamento, a titolo di penale, di tutte le eventuali imposte, sovrattasse, interessi e pene pecuniarie.

M. Per quanto non previsto dal presente accordo si applicano le norme previste in tema di transazione dal codice civile. Il presente atto consta di due pagine e fin qui della presente e viene redatto in n. 6 originali.

Marigliano, _____

Sig. Francesco Palumbo n.q. di l.r. della srl L'Igiene Urbana

Sig. Luigi Ferrara n.q. di l.r. della srl L'Igiene Urbana

dott. Gianluca Pisano n.q.	
Ing. Andrea Ciccarelli	
Avv. Giuseppe Romano	
Avv. Gemma Trombetta	<i>Gemma Trombetta</i>
Avv. Donatello Esposito	<i>Donatello Esposito</i>

N. -Con riguardo all'art. F e al previsto obbligo della fatturazione elettronica, si precisa a rettifica parziale che sia gli importi oggetto della delegazione di pagamento (pura) corrisposti all'avv. Donatello Esposito saranno fatturati al Comune di Marigliano dalla effettiva creditrice L'IGIENE URBANA Srl, fermi i rapporti interni e gli obblighi di fatturazione tra delegato e delegante: tali somme non saranno soggette ad alcuna ritenuta di acconto trattandosi di indennizzo. I compensi professionali corrisposti all'avv. Gemma Trombetta, verranno da quest'ultima fatturati alla propria committente srl L'Igiene Urbana (in forza dell'art. articolo 18 del D.P.R. 633/1972). Pertanto le parti a rettifica della clausola concordano che il Comune di Marigliano corrisponderà gli importi suindicati e transatti nel termine essenziale del 31 ottobre 2021 a prescindere dalla presentazione delle fatture elettroniche.

5

Sig. Francesco Palumbo n.q. di l.r. della srl L'Igiene Urbana	<i>Francesco Palumbo</i>
Sig. Luigi Ferrara n.q. di l.r. della srl L'Igiene Urbana	<i>Luigi Ferrara</i>
dott. Gianluca Pisano n.q.	
Ing. Andrea Ciccarelli	
Avv. Giuseppe Romano	
Avv. Gemma Trombetta	<i>Gemma Trombetta</i>
Avv. Donatello Esposito	<i>Donatello Esposito</i>

GEMMA TROMBETTA
AVVOCATO
22.09.2021 17:05:38 GMT+00:00

Firmato digitalmente
da ESPOSITO
DONATELLO
Data: 2021.09.23
07:47:56 +02'00'


GIANLUCA
PISANO
23.09.2021
15:20:30 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **ACCORDO TRANSATTIVO_signed (1).pdf**

Data di verifica **24/09/2021 23:00:43 UTC**

Versione CAPI **6.4.19**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 GEMMA TROMBETTA	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi...	2	✓
1	 ESPOSITO DONATELLO	CN=Namirial CA Firma Qualifica...	3	✓
1	 GIANLUCA PISANO	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi...	4	✓
1	 Giuseppe Romano	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	5	✓
1	 CICCARELLI ANDREA	CN=Namirial CA Firma Qualifica...	6	✓
	Appendice A		7	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato PADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data: 25/09/21 1.00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: GEMMA TROMBETTA

Seriale: 38c64449f2f2b785

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-TRMGMM74T46L845E

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,

1.3.76.16.6,

Validità: da 02/09/2020 16:46:07 UTC a 02/09/2023 16:46:07 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Esito**▲ Firma valida**

- La firma è in formato PADES-basic
- La firma è integra
- La firma non rispetta la decisione (UE) 2015/1506

Il certificato è attendibile

Verifica alla data: 25/09/21 1.00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: ESPOSITO DONATELLO
Seriale: 08f0c4d9d42379ec
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI TORRE ANNUNZIATA
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-SPSDTL71S13L845W
Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A
./02046570426,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
0.4.0.194112.1.2,
1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2,CPS URI: <https://docs.namirialtsp.com/>,
0.4.0.2042.1.2,
Validità: da 20/09/2018 08:36:00 UTC a 12/10/2021 22:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza:
- (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf
- (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato PADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data: 25/09/21 1.00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: GIANLUCA PISANO

Seriale: 78830d1b82d7fe5e

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-PSNGLC75C05L725G

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,

1.3.76.16.6,

Validità: da 19/08/2020 04:54:28 UTC a 28/05/2023 12:02:28 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Esito

- ✓ Firma valida
 - La firma è in formato PADES-BES
 - La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data: 25/09/21 1.00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Giuseppe Romano

Seriale: 0150e459

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-RMNGPP68L03B227T

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>;

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

1.3.76.16.5,displayText: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity,

Validità: da 15/02/2021 16:08:27 UTC a 15/02/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato PADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data: 25/09/21 1.00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: CICCARELLI ANDREA

Serialé: 0ccb525c906cf7e0

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-CCCNDR61M03C188P

Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A
./02046570426,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2,CPS URI: <https://docs.namirialtsp.com/>,

0.4.0.2042.1.2,

Validità: da 11/07/2019 11:13:00 UTC a 09/07/2022 22:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf

- (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

Namirial CA Firma Qualificata

Seriale: 4158c13a49d29819

Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A

./02046570426,C=IT

Validità: da 24/11/2010 15:01:29 UTC a 24/11/2030 15:01:29 UTC

COMUNE DI MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

SCHEDA N.1
ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO
art. 194 comma 1 lettera "a"

Creditori: L'Igiene Urbana s.r.l.
avv. Donatello Esposito

Oggetto: accordo transattivo definizione sentenza n.744/2021 (Delibera di Giunta Comunale n.117 dell'8/9/2021)


Documenti: delibera di G.C. n.117/2021
Accordo transattivo
Sentenza n. 744/2021 del Tribunale di Nola

IMPORTO TOTALE € 28.427,66 finanziato sul capitolo 2495060 impegno 1463/0 esercizio finanziario 2021

Si attesta che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati

Marigliano li 27/9/2021

IL RESPONSABILE SETTORE
Segretario Generale
Dott. Gianluca Pisano





MARIGLIANO

Prot. 16106 del
27/6/2021

CITTA' DI MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli
+PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale n. 32 DEL 27/09/2021

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art 194 co. 1 lett. a) D. Lgs. 267/2000 e proposta transattiva di cui alla delibera di G.C. n. 117 del 08/09/2021 relativamente alla sentenza 744/2021 RG n. 807/2015 Tribunale di Nola –Protocollo Generale 16055 del 27/09/2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

nelle persone di:

dott. Francesco Saverio Tartaglione - Presidente

Rag. Ida Coccurullo - Componente

dott. Giovanni Ambrosio – Componente

si è riunito in videoconferenza il giorno 27 settembre 2021 per predisporre il parere di cui all'oggetto.

RICHIAMATA

la lettera b) n. 6 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000, laddove prevede che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di transazione;

VISTA

la proposta di Giunta Comunale di cui alla Delibera n.117 del 08/09/2021, relativamente alla sentenza n.744/2021 Tribunale di Nola, depositata in data 15/4/2021, (resa nel giudizio R.G. n. 807/2015, notificata con formula esecutiva), relativamente all'autorizzazione alla stipula dell'accordo transattivo, assistita dalla relazione istruttoria del Responsabile del Settore Staff Dott. Gianluca Pisano, e dall'attestazione della copertura finanziaria di spesa del dirigente per l'area Risorse Finanziarie Dott. Pasquale De Stefano, da cui emerge la necessità di far fronte al pagamento delle somme riconoscibili quali debiti fuori bilancio;

ANALIZZATA

la nota con la quale è stata formulata la richiesta di riconoscimento quali D.F.B. per complessivi euro 28.427,66 finanziato sul capitolo 2495060 impegno 1463/0 esercizio finanziario 2021 relativamente alla sentenza di cui sopra;

La relazione istruttoria del Responsabile del settore staff Dott. Gianluca Pisano,

RILEVATO

che la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio (di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.117 dell'8/9/2021);

VISTO

che l'art. 194 del D.lgs. 267/00 prevede che la legittimità dei debiti fuori bilancio debba essere riconosciuta, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO

che nella fattispecie del debito fuori bilancio accertato in complessivi euro 28.427,66 si tratta di proposta di riconoscimento ai sensi del comma 1° lettera a) dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO

che il responsabile del settore finanziario Dott. Pasquale De Stefano, ha assicurato la disponibilità delle somme necessarie alla transazione da imputarsi al capitolo attraverso l'allegata attestazione di copertura finanziaria;

VERIFICATO

che nella fattispecie trattasi di proposta transattiva e contestuale riconoscimento di D.F.B., ipotesi espressamente previste dalle norme succitate, nel rispetto delle modalità del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.Lgs n. 118/2011, nell'esercizio di esigibilità del bilancio di previsione 2021,

il Collegio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta transattiva in oggetto stante la mitigazione degli ulteriori oneri derivanti dal giudizio in essere non favorevole per l'ente per il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/00 e per l'ammontare complessivo di Euro 28.427,66.

Si raccomanda all'Ente di trasmettere l'atto deliberativo alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 comma 5 della legge n.289/2002.



Il Collegio dei Revisori

Li 27/09/2021

Dott. Francesco Saverio Tartaglione

Dott. Giovanni Ambrosio

Rag. Ida Coccurullo



FIRMA


Dott.ssa Ida Coccurullo

TRASCRIZIONE DELLA FONOREGISTRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE MANNA SABATO – passo la parola al Segretario.

SEGRETARIO PISANO GIANLUCA – Allora, la proposta ad oggetto il riconoscimento di un debito per la quale appunto l'Ente è in procinto di definire in via transattiva un accordo con la controparte. Riassumo brevemente la questione: noi fummo citati dalla *società* L'Igiene Urbana nel 2015 per un'azione di accertamento ai sensi dell'articolo 2041, quindi per un'azione avente ad oggetto l'indebito arricchimento derivante dall'espletamento da parte dell'Igiene Urbana di un'attività di rimozione di rifiuti sul territorio, disposta in base ad un provvedimento sindacale a cavallo tra il 2010 e il 2011 cioè *durante* il periodo festivo *tra* natale e capodanno, quando nel 2010 l'Ente si trovò nella gestione di un periodo emergenziale. Praticamente fu posta in essere un'attività gestoria non supportata da impegni di spesa a monte e ciò determinò l'insorgenza di un debito fuori bilancio. L'Igiene Urbana quindi agisce ai sensi del 191 del TUEL nei confronti del funzionario responsabile, che aveva sottoscritto le fatture e ordinato [...] lo svolgimento del servizio. Ora il 191 *del TUEL* dispone che in tal caso, in assenza di un impegno di spesa, l'obbligazione giuridicamente è imputabile a chi ne ha dato causa, quindi al funzionario. Quindi l'Igiene Urbana aggredisce in prima battuta il Dirigente del settore che dispose allora tali ordini di spesa. Al contempo agisce nei confronti del Comune per l'indebito arricchimento perché il Comune *ha* tratto utilità da questa attività, da queste prestazioni di servizio eseguite senza la necessaria autorizzazione gestoria. Il giudizio ha un esito negativo per l'Ente e per il funzionario. Siamo stati dichiarati solidalmente responsabili nei confronti dell'Igiene Urbana per il pagamento di una somma pari a 24 mila euro e spiccioli. Ora dal contesto della sentenza si evince che il materiale probatorio valutato dal giudice tendenzialmente appare difficilmente superabile in sede di impugnazione. Premetto, siamo ancora nei termini per proporre impugnazione per questa sentenza, poichè il funzionario ha già proposto appello e l'udienza è fissata per il 24 novembre quindi abbiamo tutto il tempo per poterci costituire. Una valutazione sull'opportunità della costituzione tuttavia, a mio parere, è negativa, e ciò in relazione alla spesa occorrente per proporre appello e per [...] un giudizio prognostico che non sembra giustificare un'azione di impugnazione. Quindi oltre alle spese legali che dobbiamo già pagare in base alla sentenza pronunciata, ci ritroveremmo probabilmente a dover sostenere i costi non giustificati per la proposizione dell'appello. D'altra parte, è difficilmente ribaltabile l'an del giudizio su cui è intervenuto l'accertamento giudiziale. Nel senso che il giudice ha ritenuto documentalmente che questo servizio abbia giovato all'Ente perché *questi* ha risparmiato i costi. Servendosi dell'Igiene Urbana ha risparmiato i costi per poter procedere in proprio e per motivi di igiene pubblica. Sulla questione della quantificazione sorge appunto una perplessità: cioè la somma riconosciuta all'Igiene Urbana è onnicomprensiva, pari all'intero importo fatturato. In verità c'è anche un'altra possibile contestazione che può essere fatta, in sede di appello che riguarda la natura sussidiaria dell'azione indebito arricchimento che non è stata rilevata dal giudice e comunque ad ogni modo si tratterebbe semplicemente di evitare peraltro, nel caso in cui lasciassimo l'esecuzione della sentenza a danno del funzionario... si tratterebbe comunque di dover gestire un'azione di regresso che il funzionario avrebbe modo di intentare. E devo dire con un esito quasi sicuro a danno del Comune. Quindi si è lavorato per addivenire ad una transazione. I margini che ci sono stati offerti sono molto stretti, perché l'Igiene Urbana ha aggredito immediatamente o dopo la pubblicazione della sentenza, il funzionario, notificandogli precetto e

notificandogli appunto ... adesso non ricordo se gli è stato anche notificato il pignoramento o meno ... adesso non ricordo. Ad ogni modo diciamo abbiamo questo spazio temporale ridottissimo per chiudere la transazione oppure per impugnare. Ovviamente di questa difficile situazione l'Igiene Urbana ne trae profitto concedendoci una riduzione della sorta capitale decurtando solo il 5 % corrispondente all'utile d'impresa, secondo i principi che la Corte di Cassazione ha sancito in notissime e consolidate sentenze, e consentendoci di risparmiare sugli interessi che comunque dovrebbero essere pagati all'impresa. Ci è concesso anche poi un piccolo ritocco sulle spese legali, ma diciamo è poca cosa. Questo è quanto. Ovviamente la Giunta comunale ha già fatto una valutazione preliminare sulla possibilità di transigere la controversia. Sapete che la possibilità per la transazione delle controversie così come quella per, per promuovere l'azione legale è giunta ma è pur vero che questa transizione avviene a valle di una sentenza e quindi subentra anche la competenza assorbente del Consiglio comunale. Nel caso in cui il Consiglio comunale ci autorizzasse a rendere operativo, esecutivo, l'accordo che già è stato stipulato il 24 settembre dal sottoscritto e dalle controparti, saremmo nella condizione di poter procedere il pagamento entro il termine ritenuto essenziale dalla controparte del 30 ottobre. Questo è quanto. Anche su questa proposta c'è, c'è il parere favorevole dell'organo di revisione.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Ci sono interventi in merito ? Chiede la parola il Consigliere Sebastiano Sorrentino che ne ha facoltà. Prego.

CONSIGLIERE SORRENTINO SEBASTIANO – Grazie signor Presidente. Io farò un brevissimo intervento anche perché dirò qualcosa per quanto riguarda i punti precedenti. Primo: io sono d'accordissimo anche perché sono, i colleghi sono degli Avvocati e quindi ne capiscono molto più di me. [...] quando si tratta di lettere A penso che dobbiamo votare e non portare un aggravio di spese a questo Ente che ne è pure noi responsabile. Su questo loro hanno spiegato ampiamente spiegato questa situazione e quindi io tutti i debiti che sono all'ordine del giorno li voterò compreso questo. Però questo punto all'ordine...Ah, poi un'altra cosa che pure i Colleghi hanno messo in evidenza per quanto riguarda l'ufficio legale. Siccome il Sindaco stava fuori e non l'ha sentito questo appello che loro hanno fatto, io volevo ricordare una cosa a questa assise: quest'Amministrazione rispetto al fabbisogno ha messo come un' avvocato nella mobilità per vedere *si può risolvere* questo tipo di problema. Per quanto mi risulta mi sembra che ci sono concrete speranze rispetto a questa situazione [...] Avendo penso un ufficio legale un pochettino migliore e con la presenza di un avvocato, questi soldi, parecchi di questi soldi vengono risparmiati, quindi io dico che questa Amministrazione già si è posto questo problema e facilmente verrà risolto. Perché *ciò è una grossa carenza*. Poi rispetto a questo debito la Giunta ha fatto pure una transizione: questo è un problema che riguarda un funzionario però secondo me non è la prima volta che può capitare. Questo funzionario si è trovato di fronte a un problema soprattutto puro politico, perché la politica ha spinto questo funzionario, pur non avendo subito i soldi per fare una determina per coprire questo debito, e lui alla fine si è trovato scoperto. Quindi il primo ad essere responsabile di questa situazione è il funzionario. L'Amministrazione ha fatto benissimo *perché non sarebbe giusto altrimenti*. [...] Però chi ne paga ? E chi si prende le responsabilità funzionale, alla fine funzionale [...] Questo problema si è verificato in questi giorni. L'Amministrazione *con il fiato* addosso della 219 soprattutto degli abitanti che poi hanno ragione. È costretto, è stato costretto il funzionario a fare un debito simile a questo. A questo momento. Questi giorni la determina ancora non viene fatta, perché i soldi non ci sono. Quindi il funzionario potrebbe incorrere sempre per gli stessi motivi [...] allora io che cosa voglio dire? Ripeto: l'Amministrazione ha fatto benissimo di fronte ad un

pignoramento di un funzionario, che poi si è visto che non ha fatto nessun reato. “Né tu né lui” della pressione della politica. Noi queste cose, secondo me, dovremmo evitarle. E quando capitano queste situazioni, secondo me... anche perché c'è stata qualche discussione su questo debito. Quando io ho assistito, in un primo momento, con tutto che sono un vecchio Consigliere, mi è venuto un dubbio, qualcosa che non andava. Quando poi mi sono reso conto ...Quindi è una cosa che non sta né in cielo né in terra, che viene pignorato uno stipendio di un funzionario su pressione della politica. Quindi io, proprio di fronte a queste cose, io valuto positivamente il Segretario che ha messo in essere questa situazione e l'Amministrazione che ha fatto in modo che questo problema venisse risolto subito. Vi ringrazio. E poi valuto *positivamente* l'assunzione di responsabilità che questa Amministrazione [...] e che la minoranza ha fatto bene, questa sera, a mettere in evidenza. Questa è una spinta per l'Amministrazione a migliorare, sotto tutti i punti di vista. Perciò, io accetto benissimo queste critiche. Però a volte, qualcosa di buono, a volte pure lo fa comunque pure. Quindi non è che noi diamo soltanto addosso a questa Amministrazione. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Chiede la parola la CONSIGLIERA CAPUA ROSA – che ne ha facoltà. Prego.

CONSIGLIERA CAPUA ROSA – Allora io volevo solamente precisare questo, Consigliere Sorrentino. Sono stata chiamata all'attenzione. Io ho letto, ho letto e ho studiato, tutto ciò che c'è scritto. Per cui lei... in vari punti all'ordine del giorno come già precisato nei precedenti consigli comunali... rileggiamo... ero disattenta, ma non perché stavo parlando di cibo o di inciuci femminili. Mi faceva sorridere ciò che è stato postato... un post messo su facebook. Va bene, non vado oltre. Perché l'argomento viene chiuso qua. Sarete voi stessi a vedere. Io l'argomento lo chiudo qua. Certe situazioni. Mi fanno sorridere. E sicuramente, no, no assolutamente io stimo il Consigliere Sorrentino con tanto tanto affetto. Però personalmente il richiamo me lo voglio anche prendere, perché, perché ero distratta. Ma ero distratta da cose che sicuramente provenivano da questo Consiglio comunale. Va bene? Non stavo sulla pasta con i fagioli o su altro, va bene? Grazie. E poi mi sento libera di astenermi, votare contro o votare a favore. D'altronde questo è un mondo libero, no?

PRESIDENTE MANNA SABATO – Se non ci sono ulteriori interventi passerei alla votazione. Chiede la parola il consigliere Allocca Pasquale, che ne ha facoltà. Prego.

CONSIGLIERE ALLOCCA PASQUALE – Grazie Presidente. Allora io voglio intervenire su questo e motivare anche il mio voto favorevole, perché ci troviamo di fronte a un debito fuori bilancio che è diverso dagli altri. Da quelli che abbiamo approvato da quelli che approveremo, perché come ha appena detto il Segretario qua ci troviamo di fronte ad una sentenza esecutiva, che ha condannato in solido in Comune di Marigliano e il funzionario del Comune di Marigliano per responsabilità contrattuale. Al di là di questa sentenza rispetto alla quale il Comune avrebbe anche potuto diciamo orientarsi in modo diverso, c'è una responsabilità acclarata, diciamo da parte del Tribunale, del funzionario responsabile, il quale avrebbe dato e ha dato un incarico alla società di raccolta di rifiuti senza la preventiva copertura finanziaria. Questa è la ragione giustificativa del debito fuori bilancio. E bene ha fatto il consigliere Sorrentino a mettere in evidenza che quella era una necessità dettata dall'emergenza. Per quanto riguarda la situazione in cui si trovava il Comune di Marigliano in quel momento, e stiamo parlando del 2011... 2010, Sebastiano. Ora rispetto a questa situazione, dal punto di vista diciamo legale, il funzionario ha tutto il diritto e già lo ha preannunciato, che nel momento in cui la ditta

incaricata di effettuare il servizio... lo ha effettivamente effettuato... il funzionario ha diritto di agire con azione di regresso nei confronti del Comune di Marigliano, affinché sia poi il Comune a dover poi corrispondere alla Società che ha poi effettuato il servizio della raccolta rifiuti la somma che secondo la sentenza avrebbe dovuto corrispondere lui in parte solidale. È una sentenza alquanto discutibile però questa non è la sede per farlo. Ciò che mi preme sottolineare e *su cui* sono pienamente d'accordo anche a nome del mio gruppo, e penso anche del mio gruppo Azzurro e Libertà, sulla necessità di addivenire a questa transazione perché non vi è una responsabilità del funzionario per scopi propri ma vi è una responsabilità che è succeduta alla necessità di far pervenire la Società di raccolta rifiuti per un'emergenza. In questo modo avrei qualche perplessità di tipo tecnico, Segretario per quanto riguarda la transazione, da fare assumere sotto la lettera A dell'articolo 194, comunque ci troviamo di fronte a una sentenza che è sussumibile sotto la lettera A e ci troviamo di fronte a un accordo transattivo che eliminerà da ora e per sempre la questione, che salvaguarderà comunque il funzionario responsabile che oborto collo è stato costretto ad emettere quegli ordini di servizio. Per cui noi diamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE MANNA SABATO – chiede la parola il consigliere Esposito che ne ha facoltà, prego.

CONSIGLIERE ESPOSITO VINCENZO – Presidente, l'intervento del consigliere Allocca, in maniera molto diciamo più tecnica, precisamente quello che mi accingevo a dire. Faceva rilevare il consigliere Allocca: la sentenza condanna in solido, non condanna il funzionario, condanna in solido il funzionario e il Comune di Marigliano. E per quanto diceva il Consigliere Allocca: il funzionario non è che ha agito per fatti propri, per farsi togliere la spazzatura fuori casa o nel proprio giardino. Agisce per conto e per diretto interesse dell'Ente. Per cui sicuramente ci sono state delle leggerezze, delle mancanze preso dall'emergenza, preso da tante altre cose. Io ho letto un poco la sentenza. Tanto per dire. Questi, quando mandavano queste offerte, le mandavano a tutto il mondo, a cominciare dall'assessore dell'epoca. Sta scritto anche che nell'ufficio chi diceva una cosa, chi ne diceva un'altra. Sta di fatto che i preventivi erano vidimati dall'ufficio di cui Ciccarelli era responsabile. Per come sono gli atti di causa, non quantificabili nelle somme richieste. Però questo, all'epoca, non è stato diciamo opposto. E quindi non credo che possa essere opposto adesso. Il problema è che qualora non si votasse o non si decidesse di arrivare ad un atto transattivo – e su questo poi voglio fare una domanda al Segretario – non è che il Comune viene esonerato perché il funzionario sicuramente pagherà e poi farà di tutto per *rivalersi* rispetto all'Ente per cui ha lavorato. Quindi rispetto, rispetto a questo [...] indipendentemente dall'azione che è stata posta in essere all'epoca, io esprimo il mio voto favorevole e credo che anche gli altri colleghi di minoranza *facciano altrettanto*. Il problema è che: credo che l'atto debba essere diciamo, leggermente modificato. Come diceva il Consigliere Allocca, qualche perplessità da ascrivere alla lettera A o meno, allora: se noi riconosciamo il debito della sentenza è lettera A. poichè siamo riconoscendo un importo che deriva da un accordo transattivo allora anche il deliberato credo che debba essere più preciso perché non stiamo riconoscendo il debito di sentenza. Noi stiamo riconoscendo il debito, così come poi è stato ricalcolato dall'accordo transattivo. Perché se noi parliamo di quel debito sono 8 mila e dispari euro, più gli interessi da quella data e se pensiamo che quella data è 2010 , 2011, gli interessi sono poi corposi. Quindi la mia domanda era: noi cosa riconosciamo, il debito della sentenza o il debito così come diciamo riformulato dall'accordo transattivo. Perché nell'oggetto della delibera sembra che riconosciamo il debito, il debito di sentenza.

INTERVENTO – [fuori microfono] mi permetto di anticipare che il debito [...] a condizione che il Comune si impegni a pagarlo entro un termine perentorio del 30 ottobre, del 31 ottobre viene effettuato ... viene depurato di uno sconto. Ma comunque trae origine dalla sentenza, quindi comunque deve rientrare a mio modesto avviso ... deve rientrare nella lettera A.

SEGRETARIO PISANO GIANLUCA – No, no io non forse non sono stato chiaro.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Facciamo rispondere il Segretario.

INTERVENTO – No, no giusto anche per chiarire. Allora, la mia perplessità è: noi contemporaneamente prendiamo atto - sta scritto nell'atto deliberativo - dell'atto transattivo fatto con delibera di Giunta e approviamo il debito sotto forma di lettera A. Allora è questa la procedura, o approviamo il debito e poi demandiamo all'Ente [...] di fare l'atto transattivo ? O l'atto transattivo lo dobbiamo attuare noi in Consiglio comunale ?

PRESIDENTE MANNA SABATO – Passiamo la parola al Segretario.

SEGRETARIO PISANO GIANLUCA – allora questa fattispecie non è contemplata specificatamente nel TUEL ma deriva dall'interpretazione della Corte dei conti. Essa si è imbattuta nei casi in cui gli enti andavano a stipulare delle transazioni a seguito delle sentenze. È chiaro che da un punto di vista civilistico la transazione ha effetti novativi, quindi il debito diciamo che deriva dalla sentenza, si trasforma, trova una *nuova* fonte negoziale. Quindi sono due cose ontologicamente diverse. Però la Corte dei Conti ha rilevato... si va be, ma se ragioniamo in questo modo allora tutte le sentenze possono essere oggetto di transazione anche da parte dell'organo esecutivo, anche magari rateizzandole, anche su aspetti secondari. Obiettivamente, questa transazione potrebbe ricadere in questo esempio. Non è che noi decurtiamo della metà il debito: lo limiamo del 5% sostanzialmente. Eh sì la Corte dei Conti però dice: non potete privare il Consiglio comunale della funzione di verificare anche le responsabilità, diciamo, in relazione a questi atti. Ecco, e quindi esige che questo atto sia sottoposto anche all'esame consiliare. Eh perfetto, quindi la proposta è: di prendere atto della delibera della giunta comunale che diciamo

INTERVENTO – (intervento fuori microfono) Che riconosce il debito pubblico

SEGRETARIO PISANO GIANLUCA – eh il debito, che deriva sostanzialmente dalla sentenza. È ovvio che in questo caso magari fa storcere il naso al civilista, questo modo di ragionare, però è un modo per mettere insieme sostanzialmente e per entrare in un percorso che la Corte dei Conti ha precisato nelle sentenze, no, esige questo e diciamo sono citate nel corpo della delibera le sentenze con cui la Corte dei Conti, ha evidenziato...

CONSIGLIERE CANZERLO FRANCO – Presidente se mi permette vorrei solo integrare...

PRESIDENTE MANNA SABATO – Chiede la parola il consigliere Canzerlo, prego.

CONSIGLIERE CANZERLO FRANCO – Vorrei solo integrare quello che ha detto il Segretario. Ovviamente sempre a modesto avviso di chi parla. Probabilmente abbiamo utilizzato il termine "transazione" in modo forse più ampio della portata che, o in modo in proprio rispetto all'accezione che il Codice Civile dà del termine "transazione". Perché la transazione presuppone, presuppone delle rinunce reciproche. Qua rinunce reciproche da parte del Comune non c'è ne sono. Ecco perché io nel mio intervento di prima ho

parlato di sconto condizionato. Poi lo si chiami transazione, secondo me, modestamente in senso improprio non cambi la natura della lettera A del debito fuori bilancio perché comunque trae origine dalla sentenza. Se non ci fosse stata la sentenza, allora si poteva parlare di transazione là dove i termini negoziali fossero stati ampiamente discussi e disciplinati dalle parti. Qua noi non discipliniamo nulla. Accettiamo uno sconto, ripeto, risolutamente condizionato al pagamento entro un certo termine, effettuato bontà sua da parte del creditore.

PRESIDENTE MANNA SABATO – Allora quindi votiamo al: “riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, comma 1, lett. “a”. Sentenza n. 744/2021 – Tribunale di Nola – autorizzazione accordo transattivo (delibera di Giunta comunale n. 117 dell’8/9/2021)”; Chi vota favorevole ? All’unanimità. Votiamo l’immediata esecutività. Chi vota favorevole? All’unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott. Sabato Manna

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente esigibile;

viene affissa all'Albo pretorio per rimanervi per 15 giorni a decorrere dal _____15/02/2022____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Marigliano, 15/02/2022

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano

ESECUTIVITA'

(art. 134 d.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianluca Pisano